

REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al : 6-4-2022

Titolo VI

DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo I

((Delle societa' cooperative))

Sezione I

((Disposizioni generali. Cooperative a mutualita' prevalente))

Art. 2511.

(Societa' cooperative).

Le cooperative sono societa' a capitale variabile con scopo mutualistico (***((iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice))***).

Art. 2512.

(((Cooperativa a mutualita' prevalente).))

((Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.))